

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

OGGETTO: *Ordinanza, ex art.54 TUEL, per la limitazione alla circolazione dei monopattini elettrici, dei velocipedi elettrici (a “pedalata assistita” o comunque denominati) e dei velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare in alcune zone della terraferma del Comune di Venezia, emanata al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.*

IL SINDACO

Premesso che l’art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) prevede che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotti ordinanze “*al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana*” quali “*lo spaccio di stupefacenti...//...e i fenomeni di violenza, anche legati...all’uso di sostanze stupefacenti*”;

Rilevato che le costanti attività di osservazione della Polizia Locale di Venezia e delle forze di polizia dello Stato hanno dimostrato come soggetti stabilmente dediti ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti, utilizzino il monopattino elettrico, i velocipedi elettrici (a “pedalata assistita” o comunque denominati) e i velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare come mezzi di trasporto individuale assolutamente prodromici alla realizzazione dei propri piani criminali (vedi a tal proposito le recenti note della Compagnia Carabinieri di Mestre, della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza, del servizio Sicurezza Urbana della Polizia Locale e del Commissariato P.S. di Mestre);

Osservato ancora come detti soggetti traggano dall’utilizzo dei mezzi suddetti vantaggi operativi rilevanti rispetto all’attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine, utilizzando detti veicoli: 1) per prendere contatto e condurre attività di negoziazione con i tossicodipendenti; 2) per trasportare sostanze stupefacenti; 3) per allontanarsi celermente dal luogo di spaccio ed assicurarsi così le condizioni di “cessata flagranza” anche in caso di successivo intercetto da parte delle forze dell’ordine; 4) per assicurarsi comunque l’impunità fuggendo per marciapiedi, vialetti pedonali, sottopassi, giardini e parchi;

Ritenuto che le attività di osservazione da parte delle forze dell’ordine hanno consentito di apprendere come il fenomeno su descritto si sviluppi in particolar modo all’interno del cd. “Rione Piave” ed esattamente all’interno dell’area circoscritta dalle seguenti vie (esse stesse comprese): via Trento, via Podgora, via Monte Nero, via Piraghetto (ivi compreso l’omonimo Parco pubblico comunale), via Fiume, via Trentin, via Monte Grappa, via Monte Cengio, via Miranese, via Carducci, via Cappuccina, via Tasso, via Aleardi, via Bembo, via Parini, via Gozzi, Strada dei Ronchi, Viale Stazione;

Ritenuto ancora che le attività di osservazione hanno individuato un altro punto strategico per i movimenti degli spacciatori utilizzando i veicoli suddetti, ovvero il sottopasso ciclo pedonale che congiunge via Dante a via Rizzardi, nonché l’area compresa tra la stessa via Rizzardi, Piazzale Giovannacci e via Ulloa (ivi incluse dette vie e piazzali);

Considerata comunque la necessità di garantire l’uso di detti veicoli alla popolazione residente nel comune di Venezia, a coloro i quali sono dediti a svolgere funzioni lavorative presso uffici, negozi ed attività presenti all’interno del comune di Venezia; nonché agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ed istituti

universitari presenti all'interno del comune di Venezia;

Atteso che le aree sopra descritte, ed il sottopasso citato, sono luoghi ritenuti "aree di particolare decoro" dagli articoli 4 e 6 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia in quanto: 1) le aree su descritte si caratterizzano per ricomprendere al proprio interno scuole di ogni ordine e grado, chiese, parchi e giardini pubblici, parcheggi ed altre aree di sosta dei veicoli, mense sociali, impianti sportivi, presidi sanitari e luoghi di pubblico spettacolo; 2) il sottopasso ciclo pedonale congiungente via Dante a via Rizzardi è da ritenersi a tutti gli effetti pertinenza comunale dell'infrastruttura ferroviaria "Stazione FS di Mestre", tanto da essere a questa organicamente collegata da scalinate interne poste sotto il livello stradale;

Considerato che all'interno di dette aree/luoghi, secondo la medesima fonte regolamentare, può essere anche impartito il cd. "Ordine di allontanamento" a soggetti resisi responsabili di violazioni di carattere amministrativo per comportamenti vietati dalle norme statali e regolamentari locali;

Preso atto che il medesimo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia, nel declinare le specificazioni territoriali del bene giuridico "sicurezza urbana", ha inteso vietare, *"in ogni area pubblica o aperta al pubblico, acquistare, ricevere, consumare ed esibire per qualsiasi finalità sostanze stupefacenti"*, sanzionando tali comportamenti con misure pecuniarie, con Ordini di allontanamento e con la *"sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative relative al presente articolo sono destinati a finanziare politiche di prevenzione delle dipendenze ed al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti"*;

Preso atto ancora che lo spaccio di sostanze stupefacenti ha contingentemente assunto in alcuni luoghi della città di terraferma, così come in molte altre realtà metropolitane e cittadine del territorio nazionale, aspetti tali da rendere necessario un intervento extra – ordinem del Sindaco finalizzato a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che, ai sensi del Capo I (Le sanzioni amministrative) della Legge 24 novembre 1981, n.689, Legge di depenalizzazione, ed in particolare dell'art.12 (Ambito di applicazione), *"Le disposizioni di questo capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro"*, ivi comprese quindi le violazioni delle ordinanze sindacali;

Atteso che l'art.13 (Atti di accertamento) della medesima Legge 24 novembre 1981, n.689, inserito all'interno del succitato Capo I, prevede che *"Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa"*;

Considerata la necessità di sottrarre monopattini elettrici, velocipedi elettrici (a "pedalata assistita" o comunque denominati) e velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare alla disponibilità dei soggetti dediti allo spaccio all'interno dei luoghi sopra richiamati, tutti soggetti non residenti, non legittimamente lavoranti in città, non frequentanti scuole di ogni ordine e grado all'interno del comune di Venezia e che il sequestro appare l'unica misura cautelare efficiente adottabile;

Considerato che il Sindaco è già intervenuto in materia, emettendo, in data 16/12/2022, l'ordinanza di sicurezza urbana nr. 790, valida per novanta giorni, e che gli effetti di detto provvedimento sono stati valutati in maniera positiva da tutti i comandi operativi delle varie forze dell'ordine, che ne hanno anche chiesto la reiterazione e l'estensione dei divieti ai velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare;

Ritenuto, altresì, di trasmettere anticipatamente al Signor Prefetto di Venezia copia del presente

provvedimento anche affinché questi possa valutare il concorso delle Forze di Polizia dello Stato con la Polizia Locale per la sua applicazione;

Visti:

- il già citato art.54, commi 4 e 4 bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- la legge 18 aprile 2017 n. 48 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;

ORDINA

1. Nell'area circoscritta dalle seguenti vie (esse stesse comprese): via Trento, via Podgora, via Monte Nero, via Piraghetto (ivi compreso l'omonimo Parco pubblico comunale), via Fiume, via Trentin, via Monte Grappa, via Monte Cengio, via Miranese, via Carducci, via Cappuccina, via Tasso, via Aleardi, via Bembo, via Parini, via Gozzi, Strada dei Ronchi, Viale Stazione, è vietato l'utilizzo dei monopattini elettrici, dei velocipedi elettrici (o a "pedalata assistita" o comunque denominati) e dei velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare, alle persone non residenti nel Comune di Venezia, non dedite a funzioni lavorative presso uffici, negozi ed attività presenti all'interno del comune di Venezia e non frequentanti scuole di ogni ordine e grado all'interno del comune di Venezia;
2. Stesso divieto viene imposto anche nel sottopasso ciclo pedonale che congiunge via Dante a via Rizzardi, nonché nell'area compresa tra la stessa via Rizzardi, Piazzale Giovannacci e via Ulloa, comprese le stesse vie Rizzardi ed Ulloa ed il Piazzale Giovannacci medesimo;
3. Per la violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle vigenti norme di legge; gli organi addetti al controllo possono altresì procedere al sequestro cautelare, ex art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689 dei monopattini elettrici, dei velocipedi elettrici (o a "pedalata assistita" o comunque denominati) e dei velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare utilizzati in violazione alla presente ordinanza;
4. I monopattini, i velocipedi elettrici (o a "pedalata assistita" o comunque denominati) ed i velocipedi a propulsione esclusivamente muscolare, sottoposti a sequestro cautelare, se di proprietà di aziende operanti nel settore della mobilità pubblica con noleggio telematico del mezzo, rientreranno in possesso del mezzo previa dimostrazione di avere provveduto all'interdizione dell'utente autore della violazione;

5. Il presente provvedimento ha validità per giorni 90 a partire dalla pubblicazione dello stesso sull'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Luigi Brugnaro(*)